



COMUNE DI BROLO
(Provincia Di Messina)

REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA

(In vigore dal 09.12.2014)
Approvato con delibera Consiliare n.37 del
09.12.2014

Art. 1 – Finalità

1) Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'impianto di videosorveglianza installato presso la sede del Comune di Brolo e presso aree pubbliche per la tutela del patrimonio Comunale, il monitoraggio/controllo del traffico e la sicurezza urbana, ne regola l'uso nei limiti imposti dal D.Lgs. 196/2003 e disposizioni correlate.

2) L'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali (così come individuate dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla L.R. 26 aprile 2000 n. 44, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali) laddove essa mira alla protezione dei beni immobili del Comune, alla tutela del patrimonio comunale ed alla salvaguardia delle aree pubbliche, in particolare in relazione alla necessità di prevenire atti di vandalismo, e come misura complementare volta a migliorare la sicurezza interna agli edifici coperti da videosorveglianza ove si svolgono attività di servizi il cui nocumento ricadrebbe in termini di costo e rallentamenti nell'erogazione sull'intera collettività, al monitoraggio della regolare circolazione lungo le strade comunali, al controllo degli eventuali accessi limitati di auto in determinate zone del territorio comunale.

3) Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione ed il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutte le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. Tutte le attività svolte in applicazione del presente regolamento dovranno altresì conformarsi ai principi di necessità, proporzionalità e finalità, così come delineati nel Provvedimento generale sulla videosorveglianza emesso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

4) Tutte le attività svolte in applicazione del presente regolamento dovranno altresì conformarsi ai seguenti principi:

Principio di necessità: non dovranno essere utilizzati dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi; il *software* dovrà essere configurato in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati.

Principio di proporzionalità: dovrà essere evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza; gli impianti di videosorveglianza dovranno essere attivati solo quando le altre misure di prevenzione, quali ad esempio i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure di protezione degli ingressi, le abilitazioni agli ingressi siano state ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Particolare attenzione dovrà essere portata alla ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici ed all'eventuale duplicazione delle immagini registrate. Il criterio di proporzionalità deve essere rispettato, in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

- se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;
- se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;
- la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di *zoom* automatici e le tipologie - fisse o mobili - delle apparecchiature;
- quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;

- la durata dell'eventuale conservazione (che, comunque, deve essere sempre temporanea).

Principio di finalità: il sistema di videosorveglianza dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per gli scopi istituzionali dell'ente, indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo.

E', comunque, vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per **“banca dati”**, il complesso di dati personali, trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
- b) per **“trattamento”**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c) per **“dato personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per **“titolare”**, l'Ente Comune di Brolo, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per **“responsabile”**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- f) per **“incaricati”**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per **“interessato”** la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per **“diffusione”**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per **“dato anonimo”**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per **“blocco”**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Individuazione degli Impianti

1) Impianto della Sede Comunale costituito da n. 4(quattro) telecamere fisse così suddivise:

A) N. 2 telecamere che inquadrano le persone che entrano nella sede Comunale, ingresso principale e androne.

B) N. 2 telecamere che inquadrano l'ingresso posto all'interno del cortile Comunale, dal quale è possibile accedere a tutti gli uffici;

2) Impianti a tutela dei seguenti altri edifici ed aree con il numero di telecamere indicato:

- 1) N. 1 telecamera presso Palatenda;
 - 2) N. 1 telecamera presso Lungomare (fronte Bar del Sole)
 - 3) N. 1 telecamera presso Via Principi Lancia (Oratorio);
 - 4) N. 1 telecamera presso Via Vitt. Emanuele III – Nazionale (p.za Mirenda);
 - 5) N. 1 telecamera presso Via Vitt Emanuele III – Nazionale (Chiesa);
 - 6) N. 1 telecamera presso Via Vitt. Emanuele III – Nazionale (Abbigliamento “Tempo di Sport”);
 - 7) N. 1 telecamera presso Via Vitt. Emanuele III – Nazionale (fronte Bar sport);
 - 8) N. 1 telecamera presso Villa Comunale .
-
- 3) Altri edifici od aree potranno essere individuati con deliberazione della Giunta. La Giunta potrà altresì deliberare di variare il numero delle telecamere in relazione alle necessità di carattere tecnico, fermo restando l’obbligo di darne comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
 - 4) L’impianto di registrazione interno è composta da videoregistratore digitale dotato di hard disk.
 - 5) L’impianto di registrazione per le videocamere esterne è composta da hard disk esterno.

Art. 4 – Responsabilità dell’impianto

- 1) Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona del sindaco pro tempore signora Ricciardello Rosaria.
- 2) Il responsabile vigila sull’utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi di cui all’articolo 1 del presente regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
- 3) Egli custodisce le chiavi dell’armadio destinato alla conservazione delle registrazioni.
- 4) Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, il cittadino potrà rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati secondo le modalità stabilite dalla normativa in vigore.
- 5) La responsabilità della gestione dell’impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza in vigore e il costante controllo sull’uso delle immagini raccolte, spetta al responsabile del trattamento dati della videosorveglianza.
- 6) È facoltà del Responsabile del trattamento individuare uno o più incaricati del trattamento ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 196/2003.

Art. 5 – Limite di Utilizzo

- 1) Le immagini raccolte non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all’articolo 1 del presente regolamento ed in particolare secondo quanto segue:
 - Le registrazioni delle videocamere situate nella sede del municipio vengono conservate per 48 ore (a partire dal giorno lavorativo successivo alla registrazione) e quindi vengono eliminate;
 - Soltanto nel caso in cui nell’arco delle 48 ore di conservazione delle registrazioni pervengano segnalazioni di furti, atti di vandalismo o comunque di danni per il patrimonio comunale o per il suolo pubblico, le immagini devono essere conservate per essere messe a disposizione dell’autorità di polizia o dell’autorità giudiziaria;

- Nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza;
 - In nessun altro caso le immagini frutto delle registrazioni potranno essere utilizzate.
- 2) Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
 - 3) Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
 - 4) I dati acquisiti non potranno essere collegati con altre banche dati di alcun genere.
 - 5) E', comunque, vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.

Art. 6 - Pubblicità

- 1) La presenza dell'impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del responsabile dell'impianto, attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso:
 - a) la pubblicazione sul sito internet del Comune di apposita news concernente il funzionamento dell'impianto;
 - b) l'installazione di cartelli indicativi dell'area sorvegliata;
 - c) l'affissione del presente regolamento in modo stabile all'albo on line dell'amministrazione.

Art. 7 – Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia

- 1) Nel caso di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio comunale il responsabile per il trattamento dei dati tramite il sistema di videosorveglianza o gli strumenti tecnici in dotazione al Comando, provvederà a disporre la conservazione delle registrazioni.
- 2) In tali casi si procederà alla salvataggio delle registrazioni su supporti magnetici per metterle a disposizione degli organi di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria.
- 3) Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
- 4) Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

ART. 8 – Diritti degli interessati

- 1) In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.

2) La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona che avanza la richiesta e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge. A tal fine può essere opportuno che la verifica dell'identità del richiedente avvenga mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzi un'immagine di riconoscimento dell'interessato.

3) Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 9 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il cittadino potrà rivolgersi al responsabile della gestione e del trattamento dei dati, secondo le modalità e la procedura prevista dagli articoli 7 e seguenti del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del provvedimento del Garante della Privacy dell'8 aprile 2010.

Art. 9 – Procedura per l'accesso alle immagini

1) La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento.

2) L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.

3) Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.

4) Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:

- il giorno e *l'ora* in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa;
- indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi;
- presenza di altre persone;
- attività svolta durante le riprese.

5) Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.

6) Il Responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà Comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

7) Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al Responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

ART. 10 – Norma di rinvio

1) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

2) I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento Normativo in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 11 – Entrata in vigore

1) Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso.

2) Dalla sua entrata in vigore sarà dato avviso mediante pubblicazione in modo stabile nell'albo on line del sito Istituzionale del Comune di Brolo -sezione "Regolamenti".